



Titolo

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera – mancato versamento contributi Inps – sanzione – limite edittale minimo – invalidabilità – ratio

Descrizione

Vero è che, in linea generale, sarebbe certamente possibile una commisurazione in concreto della sanzione irrogata con conseguente riduzione della stessa per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, ma il dato letterale della norma (art. 33 C.G.S.), nello stabilire a carico della società inadempiente l'applicazione della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), "*a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica*" lascia evidentemente intendere che il Legislatore sportivo abbia voluto indicare un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere; dall'altro lato che nell'ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente una funzione retributiva e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche, e poiché per la ragioni che si sono più sopra richiamate, la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica certamente incide nella sfera del sanzionato, ma ha anche un immediato riflesso nei confronti dei competitori, essa deve avere un maggior grado di certezza in merito alla sua graduazione, rispetto a sanzioni di specie differente, rendendo invalicabili i limiti edittali fissati dalla norma (CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0021/CFA/2024-2025/G

Presidente

Torsello

Relatore

Casula

Riferimenti normativi

art. 33, comma 4, lett. b), CGS; art. 8, comma 1, lett. g), CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0021 CFA del 27 agosto 2024 (Brindisi F.C. s.r.l.)